



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Prot.n.13135/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Interventi a favore dei minorati della parola e dell'udito e misure di sostegno a favore delle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti" (Reg. Gen. n.36)**

Ad iniziativa del Consigliere Gianfranco Valiante.  
Depositata il 1° luglio 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**  
**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**6** LUG. 2010

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Interventi a favore dei minorati della parola e dell’udito e misure di sostegno a favore delle Sezioni provinciali dell’Ente nazionale Sordomuti”*

*Ad iniziativa del Consigliere Gianfranco Valiante*

*(Registro Generale numero 36)*



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.1

*Finalità*

1. La Regione Campania, nell'ambito della programmazione generale, allo scopo di promuovere e concorrere al pieno sviluppo e alla completa integrazione dei minorati dell'udito e della parola, riconosce l'ente nazionale Sordomuti (Legge 21 agosto 1950 n. 698), in considerazione del suo elevato rilievo sociale, nonché dei suoi compiti di rappresentanza e di tutela dei minorati della parola e dell'udito, quale partner per la realizzazione di interventi volti a superare forme di discriminazione ed emarginazione sociale.

re



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

*Art.2*

*Oggetto*

1. *Promozione e sviluppo delle iniziative atte all'integrazione scolastica, lavorativa e sociale dei sordomuti.*



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.3

*Principali interventi*

1. La presente legge è ispirata ai seguenti principi:
  - a) rispetto della persona umana e della sua dignità;
  - b) rispetto della famiglia e del suo ruolo, anche nelle sue espressioni e forme stabili di convivenza di fatto;
  - c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio socio-economico di natura personale, familiare e collettivo;
  - d) permanenza della persona nel proprio ambiente familiare e sociale di elezione;
  - e) superamento di qualsiasi forma di emarginazione, discriminazione e disadattamento sociale;
  - f) soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze psicologiche, affettive, familiari e tutto quanto concerne le relazioni sociali della persona, attraverso interventi e servizi necessari, privilegiando il mantenimento di ogni rapporto con l'ambiente di appartenenza;
  - g) uguaglianza di interventi a parità di bisogno e differenziazione degli interventi in relazione alle specificità dei bisogni e delle esigenze;
  - h) rispetto per le scelte individuali degli utenti in relazione alla scelta di assistenza;
  - i) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità degli interventi;
  - l) territorialità degli interventi assistenziali nell'ambito regionale, compatibilmente con le scelte e le esigenze personali.
2. Gli organi che svolgono funzioni attinenti alla materia della presente legge ed in particolare con quella offerta dal servizio sanitario nazionale devono coordinare ed integrare i loro interventi.
3. I cittadini, al fine di un esercizio consapevole delle opzioni e delle facoltà di cui alla presente legge, sono compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte e sulle possibilità di scelta esistenti sulle condizioni e modalità di fruizione ed erogazione delle prestazioni.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Art.4

*Contributi economici*

1. La Regione Campania, per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione ente nazionale sordomuti - di seguito denominata ENS - riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, in virtù delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, concede contributi annuali sulla base delle previsioni di finanziamenti di cui ai successivi articoli, al fine di agevolare le organizzazioni ed il funzionamento delle strutture e, comunque, nei limiti dei fondi all'uopo disponibili.
2. I contributi della presente legge all'ENS vanno imputati al sottoelencato modello di intervento:
  - a) prevenzione;
  - b) promozione sociale;
  - c) informazione e segretariato sociale;
  - d) assistenza familiare;
  - e) servizi per il tempo libero;
  - f) sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio emarginazione sociale;
  - g) sostegno ed integrazione sociale in particolare dei soggetti anziani;
  - h) eliminazione delle barriere di comunicazione;
  - i) assistenza economica;
  - l) assistenza domiciliare;
  - m) emergenza e pronto intervento;
  - n) interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti minori;
  - o) servizi di supporto scolastico ai fini dell'efficacia dell'integrazione sociale e comunicativa;
  - p) diritto allo studio;
  - q) orientamento e formazione professionale;
  - r) inserimento lavorativo;
  - s) partecipazione alle attività socio-culturali, ricreative e sportive;
  - t) ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno.
3. Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente legge, si rinvia alle finalità statutarie dell'ENS.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 5

*Prevenzione*

1. Gli interventi di prevenzione sono volti ad individuare ed eliminare le situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno e di emarginazione.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.6

*Promozione sociale, orientamento e formazione professionale*

1. La regione Campania promuove e riconosce carattere prioritario ai corsi di formazione professionale che prevedono l'inserimento di soggetti sordomuti in attività compatibili con lo stato di handicap. A tal fine sono favorite le iniziative che prevedono azioni dirette presso i luoghi di lavoro.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

*Art.7*

*Partecipazione*

1. La regione Campania, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il metodo della consultazione permanente con l'ENS.
2. L'associazione, di cui al comma 1, presenta proposte ed esprime pareri sulle questioni e sui provvedimenti diretti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione dalla vita sociale.
3. La regione Campania promuove, d'intesa con la predetta associazione e con gli Enti locali, indagini e studi rivolti a reperire dati necessari per una ulteriore qualificazione dell'intervento pubblico nel settore, nonché di divulgazione delle relative conoscenze.
4. Al fine della realizzazione di quanto previsto per la promozione sociale, la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale del settore socio assistenziale, ivi compreso quello del volontariato, la Regione promuove iniziative in tal senso all'ENS.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art.8**

*Oneri dei beneficiari*

1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, l'ENS deve presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, domanda corredata da:
  - a) programma delle attività previste per l'anno successivo;
  - b) piano finanziario;
  - c) numero degli associati.
2. E' fatto obbligo all'ENS di presentare, entro e non oltre il primo trimestre successivo all'anno in cui è effettuata l'erogazione, un analitico e documentato rendiconto delle spese sostenute. Qualora la regione riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti dallo Statuto dell'ente, revoca il contributo stesso.
3. E' diritto dell'ENS essere ascoltato al fine di precisare e giustificare le eventuali difformità.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.9

*Ripartizione*

1. Il contributo erogato dalla regione Campania in favore dell'ENS è di euro duecentomila, da ripartirsi alle Sezioni Provinciali dell'ENS della regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 10

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo da collocarsi nell'unità previsionale di base, che è dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.